



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **49** del **31-07-2023**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE C.D. CANONE "MERCATALE"

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	Presente	CANGINI FEDERICO	Assente
ZOLFI BRUNELLA	Presente	SCALBI LAURA	Presente in videoconferenza
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente	ROSATI MARIO	Presente
ROSSI NICOLA	Presente	BORGIANI CAROLINA	Assente
QUARESIMA LAURA	Assente	BALDUCCI DAVIDE	Presente
CLINI ORFEO	Presente	SANTI LORENZO	Presente
GUIDI LUCA	Presente	LONDEI GIORGIO	Assente
PAZZAGLIA ANDREA	Presente	LONDEI LUCA	Assente
MECHELLI LINO	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 12 e assenti n. 5 componenti il Consiglio.

La seduta si tiene in forma mista ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/05/2022. Pertanto, il verbalizzante dà atto che i collegamenti sono idonei e che è consentita l'identificazione e la partecipazione in tempo reale alla discussione di tutti i Consiglieri connessi, come da prospetto sopra riportato.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ZOLFI BRUNELLA
CLINI ORFEO
BALDUCCI DAVIDE

In continuazione di seduta - n. 3 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- per effetto, altresì, delle disposizioni contenute nella Legge di cui al punto precedente, articolo 1, commi da 816 a 836, “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi

7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

VISTA la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ;

VISTA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 8 del 09/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA, infine, la propria precedente deliberazione n. 17 del 13/03/2023 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, al fine di adeguare il testo agli sviluppi normativi intervenuti, nonché alcune integrazioni ed aggiornamenti opportuni ai fini della semplificazione della gestione del canone relativamente ad aspetti emersi nei primi due anni di applicazione del canone;

VISTO il comma 821, dell'unico articolo della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in base al quale Il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati, tra le altre cose:

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

VISTO, altresì, il comma 832, lettera b), dell'unico articolo della citata Legge n. 160/2019 in base al quale gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

VISTO l' Art. 44 del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria intitolato **“Esenzioni”** il quale stabilisce espressamente che:

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;*
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;*
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;*
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;*
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;**
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;*
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;*
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;*
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;*
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.*

Sono inoltre esenti dal canone:

- s) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;*
- t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;*
- u) Le occupazioni di suolo pubblico di manufatti di proprietà del privato, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi superficiali e quelle del sotto suolo o soprasuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse;*
- v) i passi e gli accessi carrabili che non siano individuati con apposito cartello autorizzativo ai sensi del Codice della strada;*
- z) i balconi, le verande, i bow window e simili infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia , nonché le scale e i gradini.*

RITENUTO , sulla base della normativa sopra richiamata, in particolare il comma 832, lettera b), dell'unico articolo della Legge n. 160/2019 nonché il comma 821 del medesimo articolo, limitatamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di esentare dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno procedere alla modifica del "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" come segue:

- All'art. 44 intitolato "**Esenzioni**" dopo la lettera v) è inserito la seguente lettera

w) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;

DATO ATTO che, a seguito della modifica di cui al punto precedente l'art. 44 del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" è così riformulato:

Articolo 44 - Esenzioni

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;*
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;*
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;*
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;*

- m) *le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:*
- 1) *fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
 - 2) *fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
 - 3) *fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;*
- n) *le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;*
- o) *i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;*
- p) *i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;*
- q) *i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;*
- r) *i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.*

Sono inoltre esenti dal canone:

- s) *le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;*
- t) *le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;*

- u) Le occupazioni di suolo pubblico di manufatti di proprietà del privato, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi superficiali e quelle del sotto suolo o soprasuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse;*
- v) i passi e gli accessi carrabili che non siano individuati con apposito cartello autorizzativo ai sensi del Codice della strada;*
- w) le occupazioni realizzate per iniziative politiche,culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;***
- z) i balconi, le verande, i bow window e simili infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia , nonché le scale e i gradini.*

VISTO,altresì, il comma 835, della citata Legge n. 160/2019 il quale stabilisce espressamente che " Il versamento del canone e' effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo".

VISTO l'art. 52 del medesimo Regolamento intitolato “Modalità e termini per il pagamento del canone” il quale, tra le altre cose stabilisce che:

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; (..)

VISTO l'art. 13 del "Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" c.d. canone "mercatale" intitolato "**Modalità e termini per il pagamento del canone**" il quale, tra le altre cose stabilisce che:

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;(..)

DATO ATTO del contrasto tra la norma di legge, in particolare il comma 835 summenzionato ed il dettato regolamentare nella parte in cui viene utilizzato il termine "di norma" in riferimento al principio per cui il pagamento del canone debba essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario facendo, così, supporre che possano esistere eccezioni a tale fondamentale principio normativo e creando, in tal modo, dubbi interpretativi nell'applicazione della gestione del canone;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno procedere, per le motivazioni su esposte, alla modifica del "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" come segue:

• Il comma 1 dell' **art. 52** intitolato "**Modalità e termini per il pagamento del canone**" che testualmente recita:

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

E' sostituito dal seguente:

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque

prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

• Il comma 2 del medesimo **art. 52** che testualmente recita:

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; (..)

E' sostituito dal seguente

2. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; (..)**

DATO ATTO che, a seguito della modifica di cui al punto precedente l'art. 52 del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" è così riformulato:

Articolo 52 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

per importi superiori a:

- Euro 1.500,00 per l'esposizione pubblicitaria, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

- Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il

25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 5 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00;

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 54 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

RITENUTO,infine , necessario e opportuno procedere alla modifica del “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale” nel modo che segue:

- Il comma 1 dell’ **art. 13** intitolato ” **Modalità e termini per il pagamento del canone**” che, tra le altre cose, stabilisce che:

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;(..)

E’ sostituito dal seguente:

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;(..)

DATO ATTO che, a seguito della modifica di cui al punto precedente l’art. 13 del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale” è così riformulato:

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;*
- 2. per importi superiori a Euro 300,00 per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell’anno di riferimento del canone.*
- 3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l’intero o per l’importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell’atto concessorio . Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.*
- 4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del*

subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 5 non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

6. Per i pagamenti non corrisposti o parzialmente corrisposti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli allegati Regolamenti si rinvia alle norme legislative inerenti il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ed alla Legge 27 luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO, altresì, l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, con delibera di Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che La Conferenza Stato-Città del 30 maggio 2023 ha fissato la nuova scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2023;

VISTI il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, aggiornati alle modifiche approvate e allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

A - DI APPORTARE le seguenti modifiche al vigente “Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria”:

- All'art. 44 intitolato “**Esenzioni**” dopo la lettera v) è inserito la seguente lettera

w) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;

- Il comma 1 dell'art. 52 intitolato “**Modalità e termini per il pagamento del canone**” che testualmente recita:

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

E' sostituito dal seguente:

1. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione,**

contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

- Il comma 2 del medesimo **art. 52** che testualmente recita:

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; (..)

E' sostituito dal seguente

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; (..)

B - DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche di cui al punto A, gli artt. 44 e 52 del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" sono così riformulati:

Articolo 44 - Esenzioni

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;*
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;*
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;*
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;*
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;**
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;*
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;*

- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti dal canone:

- s) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- u) Le occupazioni di suolo pubblico di manufatti di proprietà del privato, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi superficiali e quelle del sotto suolo o soprasuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse;
- v) i passi e gli accessi carrabili che non siano individuati con apposito cartello autorizzativo ai sensi del Codice della strada;
- w) le occupazioni realizzate per iniziative, politiche, culturali e sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;**
- z) i balconi, le verande, i bow window e simili infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia, nonché le scale e i gradini.

Articolo 52 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

per importi superiori a:

- Euro 1.500,00 per l'esposizione pubblicitaria, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

- Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 5 non è dovuto, relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 54 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

C - DI APPORTARE la seguente modifica al vigente “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale”:

- Il comma 1 dell’ **art. 13** intitolato ” **Modalità e termini per il pagamento del canone**” che, tra le altre cose, stabilisce che:

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, **di norma**, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;(..)

E’ sostituito dal seguente:

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;(..)

D - DI DARE ATTO che, a seguito della modifica di cui al punto C, l’art. 13 del vigente “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale”” è così riformulato:

Articolo 13
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. *Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;*
2. *per importi superiori a Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.*
- 3 *Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio . Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*
4. *La variazione della titolarità della concessione di occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.*
5. *Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 5 non è dovuto,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.*
6. *Per i pagamenti non corrisposti o parzialmente corrisposti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.*
7. *Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.*
8. *Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.*
9. *La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.*

E - DI DARE ATTO, altresì, che le presenti modifiche al “Regolamento per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” nonché al “Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” c.d. canone “mercatale” entrano in vigore il 1° gennaio 2023;

F - DI DARE ATTO, infine, che i testi dei Regolamenti di cui al punto precedente, integrati e coordinati con le modifiche di cui ai precedenti punti A e C, sono quelli allegati al presente atto per diventarne parte integrante;

G - DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione alla Società Andreani Tributi Srl Concessionaria per la gestione del Canone unico patrimoniale e del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

H- DI DISPORRE idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza del presente atto deliberativo;

I- DI DISPORRE, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli allegati Regolamenti si rinvia alle norme legislative inerenti il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ed alla Legge 27 luglio 2000, n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

L - DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

”””

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI MARCO,
in data 21-07-2023, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 25-07-2023, Favorevole

Visto il parere favorevole del Revisore Unico espresso di cui con Verbale n.29 del 24.07.2023

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
QUARESIMA LAURA		BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 12

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	
ZOLFI BRUNELLA	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	
QUARESIMA LAURA		BALDUCCI DAVIDE	Favorevole
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Favorevole
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
PAZZAGLIA ANDREA	Favorevole	LONDEI LUCA	
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 12

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
SIROTTI MASSIMILIANO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO